

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

La disposizione interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adeguando le denominazioni dei Ministeri interessati dal riordino delle attribuzioni. Trattandosi di norma ordinamentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Ministero della transizione ecologica)

La disposizione, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ridisegna le competenze e l'assetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica, nonché del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Inoltre presso il Ministero della transizione ecologica è istituito un ulteriore posto di Capo Dipartimento, per la cui quantificazione è stato considerato il limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). L'articolo, pertanto, comporta maggiori spese di personale pari a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

A seguito dell'esame da parte della Camera dei Deputati, sono state apportate alcune modifiche alle competenze del Ministero della transizione ecologica in materia di idrocarburi [comma 2, lett. d), n. 2, cpv. comma 2, lett. b)] e di radioprotezione e radioattività ambientale (comma 7, lett. c)) ed è stato introdotto il comma 8-bis che dispone l'integrazione della composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2007, con il Ministro della transizione ecologica. Dalle modifiche intervenute non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le attività in argomento saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi tra l'altro di compiti che rientrano nelle attribuzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

ART. 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

La disposizione individua le procedure con cui avviene il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica. Tali trasferimenti avvengono ad invarianza di oneri finanziari secondo le modalità di



seguito indicate. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale. A seguito del trasferimento di due direzioni generali e di 19 uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, nonché della istituzione di un posto di Capo Dipartimento, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente decreto, si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.

In sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati sono state introdotte modifiche al comma 3 prevedendo che al personale dirigenziale trasferito continuano ad applicarsi i contratti di lavoro vigenti alla data del 13 febbraio 2021, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dall'articolo 10. La disposizione ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre sono stati introdotti i commi da 4-bis a 4-quinquies come illustrato di seguito.

Commi 4-bis e 4-ter: *prevedono che, al fine di garantire la perequazione del trattamento economico del personale dirigenziale trasferito dal MISE, le risorse destinate ad alimentare il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale di seconda fascia in servizio presso il MITE sono incrementate di 483.898 euro per il 2021 e di 967.795 euro annui a decorrere dal 2022 e quelle destinate al personale dirigenziale di livello generale presso il medesimo dicastero sono incrementate di 35.774 euro per il 2021 e di 71.547 euro annui a decorrere dal 2022.*

In dettaglio, con riferimento alla maggiore spesa richiesta per i dirigenti di seconda fascia, la stessa è stata quantificata, a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente adeguandola alle fasce di graduazione di cui al Decreto Ministro Sviluppo Economico del 24 maggio 2017, per 48 posizioni di dirigenti di seconda fascia e così per euro 706.445,88 lordo dipendente totali, pari ad euro 967.794,97 annui, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione, secondo il seguente prospetto:



FASCIA RETRIBUTIVA	STIPENDIO CON 13A	IVC/RIA	POSIZIONE PARTE FISSA	POSIZIONE PARTE VARIAB.	RIS. CONTRATTUALI (*)	TOTALE LORDO DIP.
1	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	32.900,00 €	9.750,95 €	101.142,06 €
2	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	28.200,00 €	9.750,95 €	96.442,06 €
3	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	23.500,00 €	9.750,95 €	91.742,06 €

(*) La retribuzione di risultato è stata determinata in base ai dati acquisiti dal MISE e nell'ipotesi di pieno raggiungimento dei risultati richiesti; a questa si aggiunge l'eventuale riparto dei residui non distribuiti del fondo, determinato dalla non piena copertura della dotazione organica.

Con riferimento ai dirigenti generali, escludendo i capi dipartimento per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lett e) e comma 8, l'ammontare della maggiore spesa richiesta è stata formulata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale dirigenziale generale del MITE adeguando le fasce di graduazione dei Dirigenti generali del MISE nella misura di cui al Decreto Ministro Ambiente n. 340 del 29.11.2019, prevedendo un incremento della retribuzione di posizione parte variabile, e della correlativa componente proporzionale di risultato, per le 2 posizioni dirigenziali generali del MISE oggetto di trasferimento, per euro 51.703,04 lordo dipendente totali, pari ad euro 71.546,67 annui, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione:

FASCIA RETRIBUTIVA	STIPENDIO CON 13A	IVC/RIA	POSIZIONE PARTE FISSA	POSIZIONE PARTE VARIAB.	RIS. CONTRATTUALI stimata in base all'anno 2019 (*)	TOTALE LORDO DIP.
2	57.892,87 €	4.272,60 €	37.593,20 €	87.351,52€	46.003,12 €	233.113,31 €
2	57.892,87 €	685,23€	37.593,20 €	87.351,52€	46.003,12 €	229.525,94€

(*) Nella quantificazione delle risorse richieste non si è tenuto conto della retribuzione di risultato.

Ai suddetti oneri, pari a euro 519.672 per il 2021 e a euro 1.039.342 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Di seguito una tabella riportante i prospetti di raffronto tra il personale del MITE e del MISE con la quantificazione della maggiore spesa dei dirigenti generali e di seconda fascia con gli adeguamenti della retribuzione di posizione.



DIRIGENTI NON GENERALI DA DOTAZIONE ORGANICA MINISTERO AMBIENTE (D.P.C.M. 19 Giugno 2019, n. 97 come modificato dal successivo D.P.C.M. 6 Novembre 2019, n. 138, nuova articolazione prevista dall'art. 5 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito nella Legge 132/2019-Fasce determinate in base al D.M. n. 55 del 06/03/2020)											
FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC	POS_FISSA	POS_VAR	RIS_MINIMO	TOT	NUM	SPESA_LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_LORDO_AMM	
1	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	25.262,13 €	7.565,09 €	91.318,33 €	21	1.917.684,93 €	726.983,84 €	2.644.668,77 €	
2	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	15.907,69 €	5.694,29 €	80.093,09 €	18	1.441.675,62 €	547.493,26 €	1.989.168,88 €	
3	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	6.553,26 €	3.823,68 €	68.868,05 €	9	619.812,45 €	235.929,35 €	855.741,80 €	
								48	3.979.173,00 €	1.510.406,45 €	5.489.579,45 €
Il finanziamento della dotazione organica a regime è previsto dall'art. 1 comma 317 della Legge 145/2018.											
DECRETO LEGGE 1° Marzo 2021, n. 22: prevede, tra l'altro, all'art. 3, comma 2, il trasferimento di due D.G. del MISE al Ministero della Transizione ecologica											
Di seguito la quantificazione delle risorse ulteriori necessarie al fine di equiparare il trattamento economico dei Dirigenti non generali del Ministero della Transizione Ecologica a quello del MISE (applicazione delle fasce di graduazione di cui al decreto Ministro sviluppo economico 24 maggio 2017)											
FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC	POS_FISSA	POS_VAR	RIS_MINIMO (da quantificazione del MISE)	TOT	NUM	SPESA_LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_LORDO_AMM	
1	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	32.900,00 €	9.750,95 €	101.142,06 €	21	2.123.983,26 €	803.553,84 €	2.927.537,10 €	
2	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	28.200,00 €	9.750,95 €	96.442,06 €	18	1.735.957,08 €	656.290,96 €	2.392.248,04 €	
3	45.260,77 €	665,19 €	12.565,15 €	23.500,00 €	9.750,95 €	91.742,06 €	9	825.678,54 €	311.910,74 €	1.137.589,28 €	
								48	4.685.618,88 €	1.771.755,54 €	6.457.374,42 €
								TOTALI PARZIALI	706.445,88 €	261.349,09 €	
									RISORSE MINIME DA RICHIEDERE	967.794,97 €	
DIRIGENTI GENERALI DA DOTAZIONE ORGANICA MINISTERO AMBIENTE (D.P.C.M. 19 Giugno 2019, n. 97 come modificato dal successivo D.P.C.M. 6 Novembre 2019, n. 138, nuova articolazione prevista dall'art. 5 del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito nella Legge 132/2019. Applicazione fasce di cui al D.M. 340 del 29/11/2019)											
FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC + RIA	POS_FISSA	POS_VAR	RIS DA CONTRATTO/IMPORTO MINIMO DA CORRISPONDERE	TOT	NUM	SPESA_LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_LORDO_AMM	
1 DIPENT CAPO DIPARTIMENTO	57.892,87 €	405,25 €	37.593,20 €	89.000,00 €	28.636,02 €	213.527,34 €	1	213.527,34 €	78.845,00 €	292.372,34 €	
1 DITEI CAPO DIPARTIMENTO	57.892,87 €	405,25 €	37.593,20 €	89.000,00 €	28.636,02 €	213.527,34 €	1	213.527,34 €	78.845,00 €	292.372,34 €	
2 DIPENT	57.892,87 €	1.725,98 €	37.593,20 €	87.351,52 €	22.586,00 €	207.149,57 €	1	207.149,57 €	78.221,56 €	285.371,13 €	
2 DIPENT Tempo det.	57.892,87 €	1.976,74 €	37.593,20 €	87.351,52 €	22.586,00 €	207.400,33 €	3	622.200,99 €	234.953,43 €	857.154,42 €	
2 DITEI Tempo det.	57.892,87 €	2.166,23 €	37.593,20 €	87.351,52 €	22.586,00 €	207.589,82 €	1	207.589,82 €	79.608,32 €	287.198,14 €	
2 DITEI	57.892,87 €	3.046,72 €	37.593,20 €	87.351,52 €	22.586,00 €	208.470,31 €	3	625.410,93 €	232.529,48 €	857.940,41 €	
								10	2.089.405,99 €	783.002,80 €	2.872.408,79 €
2 DIPENT DIPENDENTE FUORI RUOLO ISIN - DA RIMBORSARE A CURA DELLA ISIN	57.892,87 €	1.725,98 €	37.593,20 €	87.351,52 €	22.586,00 €	207.149,47 €	1	207.149,47 €	78.221,53 €	285.371,00 €	
								11	2.296.555,46 €	861.224,33 €	3.157.779,79 €
DECRETO LEGGE 1° Marzo 2021, n. 22: prevede, tra l'altro, all'art. 3, comma 2, il trasferimento di due D.G. del MISE al Ministero della Transizione ecologica											
Trattamento economico dei Dirigenti non generali del MISE di cui al D.M. 11/02/2020											
FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC	POS_FISSA	POS_VAR	RIS MINIMO DA STIMA SULLA BASE DEL FONDO 2019 non considerabile come parametro	TOT	NUM	SPESA_LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_LORDO_AMM	
FASCIA A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €	
FASCIA B	57.892,87 €	4.272,60 €	37.593,20 €	64.000,00 €	43.520,03 €	207.278,70 €	1	207.278,70 €	77.081,63 €	284.360,33 €	
FASCIA C	57.892,87 €	685,23 €	37.593,20 €	59.000,00 €	43.520,03 €	198.691,33 €	1	198.691,33 €	73.785,79 €	272.477,12 €	
								2	405.970,03 €	150.867,42 €	556.837,45 €
Di seguito la quantificazione delle risorse ulteriori necessarie al fine di equiparare il trattamento economico dei Dirigenti non generali del MISE con i dirigenti del Ministero della Transizione Ecologica (applicazione delle fasce di graduazione di cui al decreto Ministro Ambiente n.ro 340 del 29/11/2019)											
FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC	POS_FISSA	POS_VAR	RIS MINIMO DA ULTIMO FONDO 2019 non considerabile come parametro	TOT	NUM	SPESA_LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_LORDO_AMM	
FASCIA A	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0	- €	- €	- €	
FASCIA B	57.892,87 €	4.272,60 €	37.593,20 €	87.351,52 €	46.003,12 €	233.113,31 €	1	233.113,31 €	86.855,91 €	319.969,22 €	
FASCIA C	57.892,87 €	685,23 €	37.593,20 €	87.351,52 €	46.003,12 €	229.525,94 €	1	229.525,94 €	85.479,08 €	315.005,02 €	
								2	462.639,25 €	172.334,99 €	634.974,24 €
										DIFFERENZA DA RICHIEDERE PER ADEGUAMENTO FASCIA B	23.351,52 €
										DIFFERENZA DA RICHIEDERE PER ADEGUAMENTO FASCIA C	28.351,52 €
										ONERI A CARICO AMMINISTRAZIONE	19.843,63 €
										RISORSE MINIME DA RICHIEDERE (non sono state considerate le differenze per la retribuzione di risultato stante la variabilità della stessa)	71.546,67 €
										RISORSE COMPLESSIVE DIRIGENZA GENERALE E NON GENERALE PEREQUAZIONE IN DEROGA ALL'ART. 23, COMMA 2, D.LGS. 75/2017	1.039.341,63 €
Ai sensi del D.L. 1 Marzo 2021, n. 22, art. 2, lett. e) aumento i Dipartimenti a 3 prevedendo l'autorizzazione della spesa al medesimo articolo, comma 8											
FASCIA_RETR	STIP_13A	IVC + RIA	POS_FISSA	POS_VAR	RIS	TOT	NUM	SPESA_LORDO_DIP	ONERI_AMM	SPESA_LORDO_AMM	
1 DIPARTIMENTO DA RIORGANIZZAZIONE	57.892,87 €	405,25 €	37.593,20 €	89.000,00 €	28.636,02 €	213.527,34 €	1	213.527,34 €	78.845,00 €	292.372,34 €	

Commi 4-quater e 4-quinquies: prevedono, al fine di adeguare l'indennità di amministrazione in godimento del personale non dirigenziale del MITE a quella del personale non dirigenziale trasferito dal MISE, che sia autorizzata la spesa di 227.080 euro per il 2021 e di 454.160 euro annui a decorrere dal 2022.

L'ammontare della maggiore spesa – pari a euro 328.197,84 lordo dipendente totali, pari ad € 454.160,17 annui comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione - è stata calcolata a partire dalla struttura retributiva attualmente vigente per il personale non dirigenziale del MISE, in comparazione con quello del MITE, come dal seguente prospetto:



AREA / FASCIA DI APPARTENENZA	DETTAGLIO IND. AMM.NE MISE				DETTAGLIO IND. AMM.NE MITE				totale AAPP MITE	Differenza per AAPP lordo dipendente	Differenza per AAPP lordo amm.ne
	I.A. MENSILE	I.A. ANNUO 12 M.	ONERI AMM.NE	COSTO TOTALE I.A.	I.A. MENSILE	I.A. ANNUO 12 M.	ONERI AMM.NE	COSTO TOTALE I.A.			
MINISTERI AREA I F3	175,12	2.101,44	806,53	2.907,97	152,85	1.834,20	703,97	2.538,17	4	1.068,96	1.479,23
MINISTERI AREA II F1	191,47	2.297,64	881,83	3.179,47	170,48	2.045,76	785,16	2.830,92	43	10.830,84	14.987,72
MINISTERI AREA II F2	205,88	2.470,56	948,20	3.418,76	187,20	2.246,40	862,17	3.108,57	68	15.242,88	21.093,10
MINISTERI AREA II F3	232,36	2.788,32	1.070,16	3.858,48	206,94	2.483,28	953,08	3.436,36	38	11.591,52	16.040,35
MINISTERI AREA II F4	232,36	2.788,32	1.070,16	3.858,48	206,94	2.483,28	953,08	3.436,36	29	8.846,16	12.241,32
MINISTERI AREA II F5	232,36	2.788,32	1.070,16	3.858,48	206,94	2.483,28	953,08	3.436,36	40	12.201,60	16.884,57
MINISTERI AREA II F6	232,36	2.788,32	1.070,16	3.858,48	206,94	2.483,28	953,08	3.436,36	2	610,08	844,23
MINISTERI AREA III F1	261,41	3.136,92	1.203,95	4.340,87	231,06	2.772,72	1.064,17	3.836,89	296	107.803,20	149.178,07
MINISTERI AREA III F2	261,41	3.136,92	1.203,95	4.340,87	231,06	2.772,72	1.064,17	3.836,89	89	32.413,80	44.854,22
MINISTERI AREA III F3	293,91	3.526,92	1.353,63	4.880,55	259,34	3.112,08	1.194,42	4.306,50	85	35.261,40	48.794,73
MINISTERI AREA III F4	327,50	3.930,00	1.508,33	5.438,33	280,87	3.370,44	1.293,57	4.664,01	98	54.836,88	75.883,27
MINISTERI AREA III F5	327,50	3.930,00	1.508,33	5.438,33	280,87	3.370,44	1.293,57	4.664,01	23	12.869,88	17.809,34
MINISTERI AREA III F6	327,50	3.930,00	1.508,33	5.438,33	280,87	3.370,44	1.293,57	4.664,01	43	24.061,08	33.295,72
MINISTERI AREA III F7	327,50	3.930,00	1.508,33	5.438,33	280,87	3.370,44	1.293,57	4.664,01	1	559,56	774,32
									859	328.197,84	454.160,17

Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico



corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

Nelle more della formalizzazione del trasferimento, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico e la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

Il **comma 7** prevede l'incremento di venti unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica. A tal fine l'onere stimato è pari ad euro 540.000 per l'anno 2021 ed euro 650.000 annui a decorrere dall'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 11. Tali importi sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Comma 9. Per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica, l'Ufficio centrale del bilancio, già operante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato una unità di livello dirigenziale non generale (con relativa istituzione del posto nella dotazione organica del MEF) e sette unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

Gli oneri a regime (dall'anno 2022) derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono pari ad euro 435.897 e sono illustrati nella tabella seguente:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	1	145.299
Area terza - F1	30.000	11.514	41.514	7	290.598
TOTALE ONERI				8	435.897

Per la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 217.949, in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi dell'articolo 11.



ART. 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è altresì istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri componenti il CITE; ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

In sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati sono state introdotte alcune modifiche ordinarie non onerose ed il comma 5-bis che ha previsto la soppressione della Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 1, comma 98, della legge 160/2019, attribuendone i relativi compiti al Comitato tecnico di supporto del CITE, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

La disposizione, stabilendo la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Ministeri della cultura e del turismo)

La disposizione prevede modifiche al Capo XII del Titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che interessano il Ministero della cultura ed introduce il Capo XII-bis riferito al Ministero del turismo.

In sede di conversione del decreto-legge dall'Assemblea della Camera dei deputati (cfr. emendamento 6.5 a prima firma dell'on. Zucconi) è stato soppresso il comma 4, che incrementava di 692.000 euro annui, a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura. Conseguentemente sono stati rideterminati gli oneri di copertura finanziaria previsti dall'articolo 11.

Il **comma 5** prevede, a copertura dell'istituzione dei posti di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero del turismo - al netto del posto di funzione dirigenziale di livello generale trasferito a seguito della soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - maggiori oneri pari a euro 441.750 per l'anno 2021 e euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022. Detti oneri sono calcolati secondo i costi riferiti, rispettivamente, a un posto di Segretario generale, pari a euro 313.500 annui, e a due posizioni dirigenziali di livello generale, pari a euro 570.000 annui (285.000 cad.). Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.



ART. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

La disposizione individua le procedure con cui la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e la relativa dotazione organica e connesse facoltà assunzionali sono trasferite dal Ministero della cultura al Ministero del turismo, ad invarianza di oneri finanziari.

In particolare, il **comma 2** prevede che la dotazione del personale dirigenziale del Ministero della cultura rimane invariata determinando oneri pari a euro 337.500 per l'anno 2021 e a euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Detti oneri sono calcolati secondo i costi riferiti, rispettivamente, ad una posizione dirigenziale di livello generale, pari a euro 285.000 annui, e a tre posizioni dirigenziali di livello non generale, pari a euro 390.000 annui (130.000 cad.). Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

In sede di esame del provvedimento da parte della Camera dei Deputati sono state introdotte modifiche ai commi 3, 11 e 12, nonché alla tabella A, prevedendo l'incremento della dotazione organica del Ministero del turismo di 1 unità di personale dirigenziale di livello non generale e di 29 unità di unità di personale non dirigenziale di area III.

Il **comma 3** prevede che la dotazione del personale dirigenziale del Ministero del turismo è determinata nel numero massimo di quattro posizioni di livello generale, di cui un Segretario generale e tre Direttori generali, e **diciassette** posizioni di livello non generale, incluse **due** posizioni presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Con riguardo al trasferimento delle unità di personale non dirigenziale dal MIBACT al Ministero del turismo, secondo l'organico di fatto attuale, si tratta di **21** unità, di cui 13 di area II e 8 di area III. A dette unità si aggiungono **2** unità con provvedimento di distacco presso altre amministrazioni. Come previsto dal comma 5 dell'articolo 7, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per il turismo.

Con riguardo alla dotazione organica del personale non dirigenziale del MIBACT, si prevede che essa sia adeguata in conseguenza del trasferimento della competenza in materia di turismo, riducendo la dotazione - riferita alla Direzione generale Turismo dal decreto ministeriale MIBACT 13 gennaio 2021 - di n. 40 unità di area II e n. 42 unità di area III.

Le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, sono trasferite al Ministero del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.

Al personale trasferito delle qualifiche non dirigenziali si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.



Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIBACT al Ministero del turismo, si segnala che il capitolo 6845 (fondo per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete museale), istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel CDR 16, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ingresso gratuito presso i musei per gli iscritti all'AIRE e dunque va più correttamente collocato nel CDR 19 - Direzione generale Musei.

Fino alla data di adozione del decreto del MEF che apporta le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa tra gli stati di previsione interessati, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. A decorrere da tale data, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al MIBACT in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

I **commi 10 e 11** prevedono che, in fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo il contingente è stabilito in **sessanta** unità al quale si aggiungono i responsabili degli uffici di diretta collaborazione e, ove nominate, le segreterie dei Sottosegretari di Stato. L'onere di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del Turismo, determinato in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 prendendo a riferimento i trattamenti economici ivi previsti, ammonta a euro **2.233.780** per l'anno 2021 ed a euro **2.680.000** annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Comma 12. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a **136** unità di personale, così ripartite: **123** di area terza, 13 di area seconda e **14** dirigenti di seconda fascia.

Per quanto riguarda il personale delle aree, considerato che il relativo reclutamento può avvenire, oltre che mediante concorsi pubblici e scorrimento di graduatorie vigenti di altre PA, anche tramite mobilità ex articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata valorizzata, ai fini della determinazione degli oneri assunzionali, la fascia retributiva F3 della rispettiva area di inquadramento. Il prospetto seguente illustra gli oneri derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dalla disposizione.

Qualifica	Vacanze posti	Retribuzione pro capite (Area III-F3 o Area II-F3)	Onere a regime	Rateo
area terza	123	46.496,19	5.719.031,37	2.859.515,68
area seconda	13	39.515,47	513.701,05	256.850,52
dirigenti 2 fasc.	14	130.000,00	1.820.000,00	910.000,00
TOTALI	150		8.052.733	4.026.367



Per quanto riguarda la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro **4.026.367**, in considerazione dei tempi tecnici di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché di quelli per il reclutamento del personale.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali riportati nella suesposta tabella, per la prima annualità (euro **4.026.367**) si provvede a valere sulle vigenti facoltà assunzionali disponibili del soppresso Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, per la quota parte trasferita al Ministero del Turismo (euro **3.287.172**) e per euro **739.195 ai sensi dell'articolo 11**.

In relazione agli oneri assunzionali a regime (euro **8.052.733**), a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'importo di euro 3.533.459, a valere sulle suddette facoltà assunzionali, per il restante importo di euro **4.519.275 ai sensi dell'articolo 11**.

Il **comma 13** prevede, in particolare, che, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento.

La disposizione prevede che i predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle procedure concorsuali. Pertanto, l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, anche in considerazione che l'intera dotazione organica risulta finanziariamente coperta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 14. Per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero del Turismo, è istituito, presso il citato Dipartimento, un apposito Ufficio centrale del bilancio di livello dirigenziale generale, strutturato su due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dieci posizioni di area terza. Per la copertura del predetto Ufficio centrale del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

Gli oneri a regime (dall'anno 2022) derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono pari ad euro 966.000 e sono illustrati nella tabella seguente:

Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente generale	188.000	72.154	260.154	1	260.154
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	2	290.598
Area terza - F1	30.000	11.514	41.514	10	415.140



TOTALE ONERI	12	965.892
---------------------	-----------	----------------

Per quanto riguarda la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 483.000, in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 15** autorizza per le spese di locazione euro 1.500.000 per l'anno 2021 e euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 16** autorizza, *a seguito delle modifiche approvate dalla Camera dei Deputati*, per le spese di funzionamento euro 600.000 per l'anno 2021 e euro 456.100 annui a decorrere dall'anno 2022.

Agli oneri di cui ai commi 15 e 16 si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 17** ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

La disposizione interviene sulla legge 23 agosto 1988, n. 400 chiarendo le competenze e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro eventualmente delegato in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

A tal fine, viene prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) che è assistito da una segreteria tecnico amministrativa, che opera presso il Dipartimento per trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, il **comma 7** prevede l'istituzione presso la struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica di una Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione composta da personale del contingente di cui al comma 9. Inoltre possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato.

La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica per la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni in quanto esclude espressamente che agli stessi possano essere attribuiti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 9** prevede un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia, i cui compensi sono determinati con DPCM comunque nel limite massimo individuale di 90.000 euro comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.



La disposizione, pertanto, determina maggiori spese nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 11** stabilisce un incremento di 15 unità del contingente già istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui. Le risorse umane previste, che andranno ad aggiungersi a quelle già operanti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, rafforzeranno le strutture organizzative in cui si articola il citato Dipartimento. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

*Il **comma 11-bis**, introdotto da parte della Camera dei Deputati, rende permanente il gruppo di supporto digitale della Presidenza del Consiglio di cui all'articolo 76 del d.l. 18/2020, in chiave di rafforzamento dell'azione del Presidente del Consiglio o del Ministro per l'innovazione tecnologica e l'innovazione digitale, svincolandolo dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del Covid-19. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la continuità del gruppo di supporto è prevista nei limiti delle risorse disponibili e, nella specie, a valere sullo stanziamento disponibile di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del d.l. 135/2018, incrementato dall'articolo 1, comma 399, della legge 160/2019.*

ART. 9 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

La disposizione è finalizzata a rendere coerente la titolarità dei Fondi rispetto alle relative funzioni di indirizzo e coordinamento per quanto concerne le politiche in materia di infanzia e adolescenza, che sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

La disposizione concerne le procedure di riorganizzazione dei ministeri. In particolare, si prevede che, fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dal riordino di cui al presente decreto, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

*Il **comma 1-bis**, introdotto da parte della Camera dei Deputati, estende la procedura prevista al comma 1 anche per l'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione.*

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 11 (*Disposizioni finanziarie*)

La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, *comma* 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a **10.142.174** euro per l'anno 2021 e **17.397.772** euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a **4.570.424** euro per l'anno 2021 e **6.567.287** euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a **3.620.475** euro per l'anno 2021 e **4.833.390** euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione *del Fondo* di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione *di quelle di cui agli* articoli 2, *comma* 8, 3, *commi* 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, 7 e 9, 6, *comma* 5, 7, *commi* 2, 11, 12, 14, 15 e 16, e 8, *commi* 9 e 11, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

16/04/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

